

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

COPIA

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016.

Nr. Progr. 13

Data 15/02/2016

Seduta Nr. 2

Cod. Ente : 036045

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 15/02/2016 alle ore 20:30.

Il ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi "Lilliano Famigli", oggi 15/02/2016 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del consiglio comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
COSTANTINI UMBERTO - SINDACO	S	TALLARICO VIOLA	S	ANDERLINI FIORELLA	S
MUNARI SIMONETTA	S	MANDRIOLI DANIELE	S	ORI CLAUDIO	S
VILLA MARCO	S	MAZZI ELISA	S	SPADINI MIRELLA	S
MERCATI GIORGIA	S	FAZIOLI EMANUELA	N		
MORSELLI NICCOLO'	S	CASTAGNINI ALICE	S		
FRANCIOSO SALVATORE	S	FORTE MAURIZIO	S		
NARDINI FABRIZIO	S	MALMUSI ALBERTO	S		
Totale Presenti: 16			Totale Assenti: 1		

Sono presenti gli assessori esterni:

PESCI ALESSIA

Assenti Giustificati i signori:

FAZIOLI EMANUELA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO del Comune, VITA FINZI MARIA LETIZIA

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. CASTAGNINI ALICE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

MAZZI ELISA, VILLA MARCO, SPADINI MIRELLA

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016.

Relazione il Responsabile Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 946.000,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 15/02/2016

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 17/03/2014;

Richiamato in particolare l'articolo 7 del Regolamento, il quale stabilisce che il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti;

Vista la deliberazione C.C. n. 22 del 02.03.2015 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni del tributo per l'anno 2015 nella seguente misure:

- aliquota dello 0,33% sui fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze compresi quelli accatastati in categoria A1/-A/8 e A/9;
- detrazione di €. 130,00 per le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 con rendita catastale fino a €. 400,00;
- detrazione di €. 80,00 per le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 con rendita catastale superiore ad €. 400,00 e fino ad €. 500,00;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 15/02/2016

- detrazione di €. 70,00 per le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 con rendita catastale superiore ad €. 500,00 e fino ad €. 600,00;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la propria deliberazione n. in data 15.02.2016, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,27%
Abitazioni locatate a canone concordato o locatate nell'ambito del progetto "affitto sicuro"	0,76%
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che si trovino in condizioni di handicap permanente grave di cui all'articolo 3 comma 3 della legge n. 104/1992 o a cui sia riconosciuta l'invalidità civile nella misura del 100%;	0,60%
Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D	1,00% (di cui 0,76% quota statale)
Altri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Dato atto che in sede di determinazione delle aliquote occorre rispettare la "clausola di salvaguardia" di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L 06.03.2014, n. 16;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 15/02/2016

Vista a proposito la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Visto l'emendamento al bilancio di previsione 2016-2018 prot. n. 2334 del 08.02.2016 presentato dal Sindaco;

Ritenuto opportuno, in considerazione della necessità di garantire gli equilibri del bilancio 2016, di applicare per l'anno 2016, la TASI limitatamente ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 confermando l'aliquota vigente nel 2015;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,33 %

Stimato in €. 10.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, il Consiglio Comunale provvede, in sede di determinazione delle aliquote di imposta anche all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Ritenuto di individuare i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI come di seguito indicato:

- manutenzione strade e illuminazione pubblica (Missione 10 programma 5);
- manutenzione del verde e servizi ambientali (Missione 9 programma 2);
- ordine pubblico e sicurezza (Missione 3);

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dallo schema del bilancio di previsione 2016-2018, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	Missione/programma	COSTI TOTALI
1	Manutenzione strade e illuminazione pubblica	€ 303.372,00
3	Manutenzione del verde pubblico e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	€ 290.240,00
4	Ordine pubblico e Sicurezza	€ 418.600,00
TOTALE		€ 1.012.212,00

a fronte di un gettito di €. 10.000,00 (copertura 0,99 %);

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 15/02/2016

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visto il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 15/02/2016

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

➤ *Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale, costituisce mero resoconto. Tale registrazione è depositata presso l'ufficio della Segreteria generale e pubblicata nel sito web del Comune.*

Con la seguente votazione:

- Presenti e Votanti n. 15 consiglieri
- Contrari n. 5 “ (Forte, Malmusi, Anderlini, Ori e Spadini)
- Favorevoli n. 11 “

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2016, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata sulle seguenti fattispecie imponibili: Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9);
- 2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	3,3 per mille

- 3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 06.03.2014, n. 16;
- 4) di stimare in €. 10.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione dell' aliquota di cui sopra;
- 5) di individuare i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI nel seguente modo:
 - manutenzione strade e illuminazione pubblica (Missione 10 programma 5);
 - manutenzione del verde e servizi ambientali (Missione 9 programma 2);
 - ordine pubblico e sicurezza (Missione 3);
- 6) di stabilire, sulla base dei dati risultanti dallo schema del bilancio di previsione 2016-2018, in €. 1.012.212,00, il costo dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI come indicato nel seguente prospetto:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 15/02/2016

ND	Missione/programma	COSTI TOTALI
1	Manutenzione strade e illuminazione pubblica	€ 303.372,00
3	Manutenzione del verde pubblico e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	€. 290.240,00
4	Ordine pubblico e Sicurezza	€. 418.600,00
TOTALE		€ 1.012.212,00

- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 8) di pubblicare il presente regolamento:
- ◆ sul sito internet del Comune,
 - ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 9) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 15/02/2016

IL PRESIDENTE

F.to CASTAGNINI ALICE

IL VICE SEGRETARIO

F.to VITA FINZI MARIA LETIZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio per la durata di quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

Spilamberto, Li 26/02/2016

IL VICE SEGRETARIO F.to VITA FINZI MARIA LETIZIA

SI CERTIFICA

CHE LA SUDESTESA DELIBERAZIONE:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL** _____ **per decorrenza dei termini ai sensi di legge.**
- E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);
- E' STATA** _____

Spilamberto, Li

IL VICE SEGRETARIO F.to VITA FINZI MARIA LETIZIA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da 26/02/2016 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni.

Spilamberto, Li

IL VICE SEGRETARIO F.to VITA FINZI MARIA LETIZIA

È copia conforme all'originale per uso _____

Spilamberto, Li 26/02/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993